

Giustizia, pensiero politico e questione femminile

Fiorenza Taricone¹

Sommario: 1. Il linguaggio che traduce la realtà.-2. Le origini della discriminazione culturale.-3. La nascita dei diritti civili e politici.-4. Le discriminazioni di genere in Italia, dallo Statuto Albertino alla Carta costituzionale.

1. Il linguaggio che traduce la realtà

La giustizia è un tema fondante per la storia del pensiero politico, soprattutto in relazione alle tematiche di genere; alla nascita del suo statuto puramente teorico-politico-filosofico, il genere femminile ha partecipato peraltro in maniera ridotta almeno fino ad una certa epoca, per le barriere frapposte da un prevalente tasso di analfabetismo, talvolta unito alla negazione di un diritto all'istruzione. Nei secoli della civiltà greca, e anche successivamente per i depositi nei sistemi culturali successivi, si è oscillati fra una contestazione della giustizia vigente ritenuta estranea e ostile, e la rivendicazione di fini come l'uguaglianza con il genere maschile per la sfera dei diritti civili, sociali e politici.

I due modelli femminili archetipici nel rapporto con la giustizia sono sostanzialmente Antigone e Ipazia, l'una prodotto sofocleo e immaginario, IV secolo prima di Cristo, e l'altra, reale, vissuta nel IV secolo dopo l'era cristiana; fondano, oltre a un rivendicazionismo dei diritti individuali, una fedeltà dei valori a se stesse, non sentendosi parte dell'ordine della polis, da cui peraltro erano effettivamente escluse, o dalla lotta fra cristiani e pagani, tenendo ferma la fedeltà alla libertà della scienza.

Antigone, opera sofoclea rappresentata nel 422 a. c. dà indiretta conferma di una figura femminile oppositrice della legge stabilita da una autorità sovrana maschile, ma anche del rifiuto dell'arbitrarietà, al confine del giusto e dell'ingiusto; suo malgrado, Antigone è rappresentativa anche di come i greci temessero il caos, opposto alla razionalità della polis, un caos

¹ Fiorenza Taricone, docente di storia del pensiero politico e questione femminile- Università di Cassino e del Lazio Meridionale. Elaborazione dell'intervento all'incontro di studio *"Dialoghi sulla Giustizia"*, organizzato da *Noi Rete Donne*, svoltosi il 16.2.2026, presso la Sala Conference Center - Palazzo INAIL - Roma,

che nasce anche dal prevalere dei sentimenti, in questo caso l'amore per il fratello, cui si deve una 'giusta' sepoltura. Antigone personifica con la sua disubbidienza l'hybris, l'orgoglio, la superbia e il disprezzo per l'ordine umano e divino.

Su Ipazia, filosofa neoplatonica vissuta ad Alessandria d'Egitto fra la fine del IV e l'inizio del V secolo, d. c. figlia del filosofo Teone, la perdita delle sue opere rende quasi impossibile un discorso in prima persona; ha continuato lo stesso nei secoli ad avere una forte rappresentatività perché le tematiche da lei simboleggiate, senza cadere in anacronismi, hanno attraversato i secoli, se non i millenni.

Sul finire del IV secolo, nel tempio di Serapide, la filosofa Ipazia predica la tolleranza e si dedica alla fisica, filosofia e soprattutto astronomia; si convince della scarsa attendibilità del modello geocentrico promosso da Tolomeo, giudicandolo troppo artificioso, e condivide le tesi di Aristarco, che pongono invece il Sole al centro del sistema; nelle battaglie fra la comunità pagana e i cristiani avversate da Ipazia che decide di non coinvolgere i suoi studenti, i pagani si ritrovano in netta inferiorità numerica e devono ritirarsi all'interno delle mura del Serapeo, che comprende non solo lo sfarzoso tempio, ma anche la famosa Biblioteca di Alessandria; quando l'imperatore Teodosio II, cristiano, impone la ritirata dal Serapeo mentre i cristiani saranno liberi di entrarvi, i pagani fuggono dall'uscita posteriore del tempio, portando con sé diversi scritti di teatro, filosofia e matematica, che altrimenti sarebbero stati distrutti insieme alla Biblioteca dalla folla inferocita, come appunto avviene. Progressivamente, il cristianesimo assume una posizione sempre più dominante nella società dell'impero e Ipazia viene ritenuta colpevole di non schierarsi dalla parte dei cristiani e del vescovo Cirillo: gravano accuse di empietà e stregoneria. Le viene offerta un'ultima possibilità: battezzarsi, come hanno già fatto, seppur loro malgrado, tutti i membri del concilio non cristiani, ma rifiuta, perché nemica di ogni integralismo e convinta dell'autonomia necessaria della scienza da ogni potere, anche religioso; sulla via per tornare a casa, viene sequestrata da un gruppo di parabolani, che la portano in una chiesa isolata per scorticarla viva. L'ex schiavo Dava propone, invece, di lapidarla per evitare il contatto con il suo sangue impuro; approfittando del tempo necessario agli zeloti per raccogliere le pietre fuori dalla chiesa si avvicina a Ippazia e, con il suo tacito consenso, la soffoca, risparmiandole così una morte ben più

dolorosa. Dopo la morte di Ippazia, il vescovo Cirillo prenderà il potere e verrà in seguito dichiarato santo².

Il genere femminile non ha avuto accesso per molto tempo alla sfera della elaborazione concettuale della giustizia come concetto normativo; quest'ultima non può essere definita come un fine sociale, al pari dell'uguaglianza, o della libertà, o della democrazia, o del benessere, termini descrittivi. Sebbene astratti, essi possono essere definiti in modo tale da rendere le affermazioni in cui compaiono verificabili mediante riferimenti alla realtà empirica, per esempio questa legge fiscale è legalitaria, oppure la libertà di parola prevale in questa società. La giustizia è stata equiparata alla legalità, all'imparzialità, al legalitarismo, oppure alla retribuzione di un individuo secondo la sua abilità o il suo bisogno, ma tutte le definizioni di giustizia in realtà si presentano come giudizi normativi sotto il travestimento verbale di definizioni. "La cosa migliore, scrive F. Oppenheim, è considerare la giustizia come nozione etica fondamentale e non definita"³.

L'estraneità del genere femminile allo statuto filosofico e politico della giustizia è evidente fin dalla cultura greca, per noi anche uno dei modelli della democrazia, anche nella correlazione fra giustizia e virtù; Platone tende a considerare la giustizia e la virtù come sinonimi e Aristotele identifica la giustizia nel suo senso più ampio come virtù completa, eccellenza nel vero senso della parola. Aristotele però nel considerare il tipo di giustizia che parte della virtù si occupa non della condotta di un singolo individuo, ma del modo in cui vengono trattate classi di individui quando ci si trova a dover distribuire tra di loro qualche onere o qualche beneficio. Con il riferimento a classi di individui, che con il cosiddetto universalismo del linguaggio dovrebbe includere il femminile, viene da sé il riferimento alle teorie aristoteliche sulle differenze fra i generi; secondo le teorie ormai note del filosofo le donne sono valutate essenzialmente sotto l'aspetto riproduttivo, contenitori di esseri cui solo lo sperma dà il soffio vitale e le qualità migliori; al di fuori dei doveri riproduttivi, sono viste come eterne minorenni, metà di uomini liberi, prive della facoltà

² A Ippazia è stato dedicato un film nel 2009, dal titolo *Agorà*, dello spagnolo Alejandro Amenábar. Tra i testi, quello di E. Gajeri, *Ippazia: un mito letterario*, Roma, La Meridiana, 1992, S. Ronchey, *Ippazia la vera storia*, Milano, Rizzoli, 2010 e M. Latini, Introduzione a A. Rizzo, *Lettera di Ippazia a Teone*, Roma, Fusibili libri, 2017.

³ F. E. Oppenheim, *Giustizia* in *Dizionario di Politica* a cura di N. Bobbio-N. Matteucci-G. Pasquino, Torino, Utet, 1983, pp. 445-450.

deliberativa; correlata a tutto ciò, la nozione di giustizia si complica di molto, non solo perché le donne non hanno accesso alla polis, insieme ai barbari e agli schiavi, né tantomeno all'elaborazione delle leggi, ma soprattutto perché, gli uomini risolvono tutto il loro essere nell'esercizio della cittadinanza e le donne nell'oikos, cioè nel privato.

Con l'avvicinarsi della modernità occidentale, poco cambia: Hume ha fatto notare che problemi di giustizia sorgono nella società perché gli uomini sono essenzialmente interessati a sé stessi e i beni sono essenzialmente scarsi; è solo dall'egoismo e dalla limitata generosità degli uomini insieme con le scarse risorse che la natura ha approntato per i suoi bisogni, che la giustizia trae le sue origini; aumentate a un grado sufficiente, scrive, la bontà degli uomini e l'abbondanza della natura e avrete reso inutile la giustizia, sostituendola con virtù assai più nobili e con benedizioni più preziose. Ma il cosiddetto diritto di proprietà non è stato per lungo tempo appannaggio del genere femminile, che ha influito sul diritto di cittadinanza, requisito fondamentale per Kant nell'esercizio del diritto di voto.

Analogamente sfavorevole storicamente si dimostra la distinzione aristotelica fra giustizia distributiva e giustizia riparatrice. La prima è quella che si estrinseca nella distribuzione di onori, di beni materiali o di qualunque altra cosa divisibile tra coloro che prendono parte al sistema politico, mentre la seconda è più connessa a situazioni in cui una persona ha subito un'offesa da un'altra e chiede quindi riparazione. Il ricorso alla storia ci ricorda però che le cariche e "gli onori" li possiamo trovare rivendicati con intenti ugualitari nella *Dichiarazione dei diritti della donna e della cittadina* di Olympe de Gouges nel 1791, ma da qui alla effettività passerà molto tempo. Per quanto riguarda poi la giustizia riparatrice, è impossibile non ricordare i casi di violenza sessuale in Italia quando essa era rubricata come reato contro la morale e non contro la persona.

2. Le origini della discriminazione culturale

Il genere femminile non ha per lungo tempo partecipato alla elaborazione teorica di un corpus legislativo poiché sprovvisto in massima parte del diritto all'istruzione; però, in relazione a eventuali reati, le donne sono considerate come esseri eternamente minori perché affette da imbecillitas et fragilitas sexus che le rendono meno responsabili dei loro atti. E proprio

per uscire da uno stato di minorità, nel XVIII e XIX secolo, alcune chiedevano di essere giudicate se colpevoli con lo stesso metro degli imputati. Elaborare norme, studiarle, essere soggette di diritto, ha avuto ovviamente molto a che fare con gli strumenti fondamentali del sapere: leggere, scrivere, apprendere, per le donne una lunga corsa a ostacoli. La lingua e la civiltà greche sono state segnate da una cultura eminentemente retorica, filosofica e letteraria; l'uomo di scienza, il dotto, aveva più di un significato: il saggio era sapiente, assennato, abile, pratico, intelligente, accorto, ma lessicalmente definito solo al maschile. I campi di applicazione della cultura erano quelli da cui la donna era solitamente esclusa: politico-militare, quelli dove si applicavano le regole del buon governo e dell'ars bellica; anche l'arte dell'eloquenza era politicamente nobile, perché occorreva padroneggiare la retorica e la dialettica, mettendo in condizione di rivaleggiare e diventare scaltri, astuti, accorti. Il termine dotto, sapiente, saggio, tramandato con una accezione maschile, nel mondo latino è tradotto come erudito nelle lettere. La parola al plurale invece è sbrigativamente resa con *homines docti*, cioè uomini sapienti e studiosi. Le donne della latinità confermano più che mai quanto scritto prima: quelle dedite agli studi sono di stirpe illustre, di solito con un cognome famoso. Del resto, la posizione matrimoniale della donna nel diritto romano non lascia molte speranze: da figlia del padre che lascia la casa paterna per sposarsi, diventa un essere privo di personalità giuridica, a metà tra la figura di moglie intesa come possesso del marito, e quella ancora di figlia che la definisce come proprietà del padre. Il progresso degli studi ha messo in evidenza non poche eccezioni femminili, illustri certo, ma non in grado di inficiare la regola.

Nel basso e alto Medioevo, caratterizzato da invasioni barbariche e dalla lotta contro il pericolo arabo, il livello di alfabetismo e di scolarizzazione è piuttosto basso. L'istruzione è monopolio soprattutto delle scuole monastiche che assicurano la formazione del clero. i futuri sacerdoti imparano a leggere e a scrivere, a conoscere possibilmente a memoria le nozioni di liturgia. Ci si domanda se le donne abbiano un'anima, sulla scorta dei dubbi nati al II concilio di Macon, nel 585 d.C.; un vescovo aveva detto ai suoi confratelli che la *donna non poteva essere chiamata uomo* (*dicebat mulierem hominem non posse vocari*), per un problema, di ordine linguistico: era il caso di applicare alla donna il termine generico *homo*, che designa l'essere umano, o bisogna

chiamarla *femina* o *mulier*? Dal momento che l'evoluzione del latino parlato tendeva ad assimilare *homo* (essere umano) a *vir* (essere umano di sesso maschile), si chiedeva di prendere atto del nuovo uso, riservando *homo* all'essere umano di sesso maschile. Gli altri vescovi rispondono che bisognava cercare di esprimersi, oralmente e soprattutto per iscritto in buon latino; di conseguenza era giusto continuare a chiamare *homo* la donna.

L'incontro con la Giustizia è un bisogno, una speranza, uno scudo, come nel caso di Christine de Pisan, nata in Italia a Venezia nel 1340, educata alle lettere e alle scienze dal padre, prima docente di medicina e astronomia all'università di Bologna, poi consigliera del re Carlo V alla corte di Parigi, dove si stabilisce con la famiglia. L'indipendenza è una necessità per Cristina, dopo le morti ravvicinate del padre e del giovane marito che la lasciano senza mezzi e con figli piccoli da crescere. Costretta dunque, come lei dice, a "diventare uomo", mette a frutto la sua cultura e le sue capacità: diviene la prima scrittrice della storia francese, provvede con il suo lavoro alla famiglia, conquista un ruolo sociale e intellettuale di prestigio. Esordisce ricopiando testi famosi per la corte, poi compone opere su commissione, come la biografia di Carlo V chiestale dal fratello del sovrano. Nella sua opera *La città delle dame* (1405) rovescia i luoghi comuni dell'inferiorità femminile risalenti ad Aristotele; Cristina racconta di aver ricevuto la visita di tre donne, Ragione, Rettitudine e Giustizia, che la invitano a costruire una fortezza per difendere le donne dalle maldicenze e dai pregiudizi avversi. È Cristina a narrare nella *Cité des Dames* delle figlie del giureconsulto D'Andrea, Bettina e Novella che si dedicano allo studio delle leggi; da adulte, quando il padre si deve assentare, per non lasciare vacante la cattedra, una delle figlie lo sostituisce, per alcuni Bettina, per altri Novella; quest'ultima essendo molto bella, per non distrarre gli alunni durante la lezione, insegna con il volto coperto da un velo o dietro ad una tenda. Nella rinascita urbana segnata dalle Università, il genere femminile non si mescola agli studenti che glossano gl'insegnamenti dei maestri; solo l'Alma Mater Studiorum, cioè Bologna, ammetterà le donne, ma come lettrici.

Ai livelli più alti della vita culturale dominano ancora la metafisica e la teologia, i grandi pensatori appartengono quasi esclusivamente agli ordini religiosi, e conosciamo solo rari nomi di religiose colte e "teologhe", vuoi

per illuminazione diretta, cioè per una scienza “concessa” come un miracolo, vuoi per l’assiduità e la possibilità continua di studio che in numerosi monasteri hanno le religiose. Quasi unica, a non molti anni di distanza da Christine de Pisan, è Isotta Nogarola, colta quattrocentesca di famiglia nobile che affronta con il podestà di Verona, Lodovico Foscari, il tema della maggiore o minore responsabilità di Adamo ed Eva nel peccato originale; l’argomento, oggetto di uno scambio epistolare, viene poi pubblicato in forma di dialogo con il titolo *De pari aut impari Evae atque Adae peccato*. Isotta Nogarola rappresenta Eva come creatura debole e ignorante, a giustificazione del suo comportamento davanti alle lusinghe del serpente, mentre Lodovico Foscari sostiene la maggiore colpevolezza della donna.

La fine del Cinquecento vede la nascita delle teorie contrattualistiche e la necessità del consenso (maschile) per la costituzione di società civili e/o politiche, ma a siglare o acconsentire al contratto sono uomini; le donne vengono sussunte all’interno della pluralità familiare e siglano quello che la studiosa Carole Pateman ha definito piuttosto un contratto sessuale. Quelle che hanno la possibilità di studiare, per censo, per condiscendenza del marito o del padre, o perché sopravvissute a gravidanze non scelte, mostrano di aver capito l’importanza di contraddire l’ipse dixit cioè Aristotele. Lucrezia Marinelli (1571-1653), che si sposa a cinquant’anni, età impensabile allora per il matrimonio, utilizza la biblioteca paterna per studiare; il padre, medico, di formazione aristotelica, ha composto alcune opere sulle donne, nella sua opera *La nobiltà e l’eccellenza delle donne coi difetti e i mancamenti degli uomini*, (1601), la Marinelli ha come principale interlocutore Aristotele, per il quale la famiglia di origine naturale è una istituzione che precede ogni società politica, imm modificabile e perenne, compresi i rapporti fra marito e moglie, padrone e servo; argomenti che controbatte, citando anche **per** l’uguaglianza delle funzioni per entrambi i sessi, descritte sia nelle *Leggi* che nella *Repubblica* di Platone.

Poco prima, Moderata Fonte (1555-1592), vero nome Modesta Pozzo, attende ogni giorno il fratello per farsi raccontare la lezione. Rimasta orfana, educata in monastero, esperta in recitazione, canto, ricamo, in grado di dipingere con i fili qualunque soggetto le venga suggerito, suona diversi strumenti musicali e compone poesie. Viene sposata ad un avvocato e muore nel dare alla luce l’ultima dei suoi quattro figli a

trentasette anni, il giorno dopo aver finito la sua opera *Il merito delle donne*, pubblicata postuma con una lettera della figlia Cecilia. Il libro è una conversazione informale fra amiche che parlano fra loro liberamente, della loro vita privata, lamentando le ingiustizie del lavoro domestico, della procreazione e della prepotenza maschile. Sono riunite in casa di una zia vedova, erede della villa di una zia che aveva rifiutato sempre di sposarsi e fatto ornare il giardino con statue femminili che raffigurano la castità, la solitudine, la libertà, con la mancanza significativa proprio della giustizia⁴.

3. La nascita dei diritti civili e politici

Nel Settecento, il secolo delle rivoluzioni, americana e francese, segnano oltreoceano e in Europa la nascita dei diritti civili e politici e del concetto fondante delle democrazie e quello di cittadinanza; meno nota è invece l'importanza che ha, per l'emancipazione giuridica, sociale e politica delle donne, *La Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne*, la prima del genere nel vecchio continente, scritta da Olympe de Gouges; in essa si rivendica infatti il diritto alla parola politica e all'acquisizione di pari diritti con l'uomo. Pubblicata nel settembre 1791 la *Dichiarazione dei Diritti della Donna e della Cittadina* è costituita da 17 articoli, tanti quanti ne ha la parallela *Dichiarazione* al maschile: alcuni di questi articoli, una minoranza, riproducono integralmente i corrispettivi dell'89, salvo aggiungere la parola donna o sostituirla alla parola uomo (dal I al III; IX; XII, XV). Olympe de Gouges riscrive, invece, completamente gli altri articoli della *Dichiarazione dei diritti della donna* da far decretare all'Assemblea Nazionale nelle sue ultime sedute o in quella della successiva legislatura.

ART. I. La Donna nasce libera e resta eguale all'uomo nei diritti. Le distinzioni sociali possono essere fondate solo sull'utilità comune. ART. II. Lo scopo di ogni associazione politica è la conservazione dei diritti naturali e imprescrittibili della Donna e dell'Uomo: questi diritti sono la libertà, la proprietà, la sicurezza e soprattutto la resistenza all'oppressione. ART. III. Il principio di ogni sovranità risiede

⁴ G. Conti Odorisio, F. Taricone, *Per filo e per segno. Antologia di testi politici sulla questione femminile dal XVII al XIX secolo*, Torino, Giappichelli, 2008.

essenzialmente nella nazione, che è la riunione della donna e dell'uomo: nessun corpo, nessun individuo può esercitarne l'autorità che non ne sia espressamente derivata. ART. IV. La libertà e la giustizia consistono nel restituire tutto quello che appartiene agli altri; così l'esercizio dei diritti naturali della donna ha come limiti solo la tirannia perpetua che l'uomo le oppone; questi limiti devono essere riformati dalle leggi della natura e della ragione. ART.V. Le leggi della natura e della ragione impediscono ogni azione nociva alla società: tutto ciò che non è proibito da queste leggi, sagge e divine, non può essere impedito, e nessuno può essere obbligato a fare quello che esse non ordinano di fare. ART. VI. La legge deve essere l'espressione della volontà generale; tutte le Cittadine e i Cittadini devono concorrere personalmente, o attraverso i loro rappresentanti, alla sua formazione; essa deve essere la stessa per tutti: tutte le cittadine e tutti i cittadini, essendo uguali ai suoi occhi, devono essere ugualmente ammissibili a ogni dignità, posto e impiego pubblici secondo le loro capacità, e senza altre distinzioni che quelle delle loro virtù e dei loro talenti. ART. VII. Le donne obbediscono come gli uomini a questa legge rigorosa. ART. VIII. La Legge non deve stabilire che pene restrittive ed evidentemente necessarie, e nessuno può essere punito se non grazie a una legge stabilita e promulgata anteriormente al delitto e legalmente applicata alle donne. ART. IX. Tutto il rigore è esercitato dalla legge per ogni donna dichiarata colpevole. ART. X. Nessuno deve essere perseguitato per le sue opinioni, anche fondamentali; la donna ha il diritto di salire sul patibolo, deve avere ugualmente il diritto di salire sulla Tribuna; a condizione che le sue manifestazioni non turbino l'ordine pubblico stabilito dalla legge. ART. XI. La libera comunicazione dei pensieri e delle opinioni è uno dei diritti più preziosi della donna, poiché questa libertà assicura la legittimità dei padri verso i figli. Ogni Cittadina può dunque dire liberamente, io sono la madre di un figlio che vi appartiene, senza che un pregiudizio barbaro la obblighi a dissimulare la verità; salvo rispondere dell'abuso di questa libertà nei casi determinati dalla Legge. ART. XII. La garanzia dei diritti della donna e della cittadina ha bisogno di un particolare sostegno; questa garanzia deve essere istituita a vantaggio di tutti, e non per l'utilità particolare di quelle alle quali è affidata. ART. XIII. Per il mantenimento della forza pubblica, e per le spese dell'amministrazione, i contributi della donna e dell'uomo sono uguali; essa partecipa a tutte le incombenze, a

tutti i lavori faticosi; deve dunque avere la sua parte nella distribuzione dei posti, degli impieghi, delle cariche, delle dignità e dell'industria. ART. XIV. Le Cittadine e i Cittadini hanno il diritto di constatare personalmente, o attraverso i loro rappresentanti, la necessità dell'imposta pubblica. Le Cittadine non possono aderirvi che a condizione di essere ammesse a una uguale divisione, non solo nei beni di fortuna, ma anche nell'amministrazione pubblica, e di determinare la quota, la base imponibile, la riscossione e la durata dell'imposta. ART. XV La massa delle donne, coalizzata nel pagamento delle imposte con quella degli uomini, ha il diritto di chiedere conto, a ogni pubblico ufficiale, della sua amministrazione. ART. XVI. Ogni società nella quale la garanzia dei diritti non sia assicurata, né la separazione dei poteri sia determinata, non ha alcuna costituzione; la costituzione è nulla, se la maggioranza degli individui che compongono la Nazione, non ha cooperato alla sua redazione. ART. XVII. Le proprietà appartengono ai due sessi riuniti o separati; esse sono per ciascuno un diritto inviolabile e sacro; nessuno ne può essere privato come vero patrimonio della natura, se non quando la necessità pubblica, legalmente constatata, l'esiga in modo evidente, e a condizione di una giusta e preliminare indennità⁵.

4. Le discriminazioni di genere in Italia, dallo Statuto Albertino alla Carta costituzionale

In Italia, dalla riunificazione legislative dei codici preunitari, le patriote ricavano solo delusione, il cittadino dello Statuto Albertino è irrevocabilmente uomo e le limitazioni giuridiche sono numerose. L'uscire da uno stato di minorità fisica, mentale e giuridica da parte del genere femminile provocava reazioni fortemente misogine che esprimono molti secoli dopo gli stessi concetti espressi da politici-filosofi come Aristotele. Vincenzo Gioberti, primo presidente della Camera dei deputati del Regno di Sardegna, scrive che "la donna è in un certo modo verso l'uomo ciò che è il vegetale verso l'animale, o la pianta parassita verso quella che si regge e si sostenta da sé", mentre per il filosofo Antonio Rosmini, "compete, come spiega senza appello nel 1843, al marito, secondo la convenienza della natura, essere capo e signore; compete alla

⁵ F. Taricone, *Manuale di pensiero politico e questione femminile*, Roma, Aracne, 2022.

moglie, e sta bene essere quasi un'accessione, un compimento del marito, tutta consacrata a lui e dal suo nome dominata”.

Ma le brecce sono ormai troppo profonde per consentire un ritorno all'indietro. Non è un caso che il genere femminile sia ammesso a testimoniare negli atti pubblici, a seguito della battaglia vinta dal deputato Salvatore Morelli nel 1877, dopo che nello Stato unitario si sono mossi i primi passi per sconfiggere l'analfabetismo femminile, più corposo di quello maschile.

Dalle palesi discriminazioni fra i due sessi ha inizio una lunga sequela di rivendicazioni, che porta agli anni più recenti, in cui però l'allargamento del diritto all'istruzione conserva tutta la sua importanza.

Nell'ampio spettro delle richieste avanzate dai movimenti emancipazionisti e dalle associazioni progressiste, il diritto a esercitare l'avvocatura ha una risonanza notevole attraverso la stampa. Contribuisce anche la notorietà di alcune esponenti come Teresa Labriola figlia del filosofo Antonio, prima laureata in Giurisprudenza a Roma, libera docente in Filosofia del Diritto; quando, dopo aver insegnato per più di dieci anni, chiede di entrare nell'Ordine degli Avvocati, viene prima accolta e subito dopo respinta. Potrà prestare giuramento ed esercitare la professione, ma lo farà solo dopo l'approvazione della cosiddetta legge Sacchi, con l'abolizione dell'autorizzazione maritale e l'emancipazione giuridica della donna, che autorizza alle libere professioni nel 1919, con l'esclusione di incarichi che implicano poteri pubblici giurisdizionali o l'esercizio di diritti e di potestà politiche, o che attengono alla difesa militare dello Stato. Per l'esercizio della magistratura bisognerà aspettare il coraggio delle 21 Madri Costituenti.